

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4188

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **CENTO**

Concessione di indulto per le pene relative a reati di terrorismo

Presentata il 22 luglio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso degli anni settanta e nei primi anni ottanta nel nostro Paese migliaia di giovani di sinistra e di destra sono stati coinvolti in una insurrezione contro lo Stato. Quelle vicende, tuttavia, non possono essere ridotte ad una sommatoria di atti criminali, bensì devono essere interpretate anche in un'ottica politica.

Il carattere generale dell'indulto si giustifica proprio perché rivolto a dare soluzione a un problema che non è solo di natura penale. Deve essere chiara l'assunzione di responsabilità da parte di tutti: da parte dei terroristi, in primo luogo, per i gravissimi fatti di cui sono stati protagonisti, ma anche da parte delle forze politiche, rivelatesi incapaci di leggere con tempestività e chiarezza il significato di quelle vicende, e da parte dello Stato che, pur non giustificando con il suo compor-

tamento il ricorso alla violenza, si è poi dimostrato preda della corruzione e connivente, in alcune sue articolazioni deviate, con la mafia e l'eversione.

Negli altri Paesi europei nei quali si sono verificate lacerazioni del tessuto sociale altrettanto drammatiche vi è stata la capacità di chiudere i conti con il passato attraverso provvedimenti di carattere generale.

Occorre riconoscere che in quegli anni, la legislazione di emergenza, che trovava una sua giustificazione solo sul piano politico, ha portato assai vicino alla rottura dei principi di democrazia sanciti nella Costituzione.

L'aggravante della finalità di terrorismo, l'utilizzo sistematico della figura del pentito, i procedimenti per direttissima, la configurazione del concorso morale, sono stati gli esempi più clamorosi della aber-

razione del nostro sistema penale ed hanno pesantemente condizionato l'insieme delle garanzie giurisdizionali.

Anche dal punto di vista giuridico, è necessario un provvedimento che restituisca equità all'apparato sanzionatorio penale. Il giudizio storico che ciascun gruppo formula riguardo a quelle vicende può ben essere diverso, ma unanime deve essere il riconoscimento che le garanzie giurisdizionali sono state allora violate e che gli effetti delle sentenze basate su quel *vulnus* devono essere riequilibrati. Rispetto agli anni di piombo sono profondamente mutate le condizioni storiche e politiche. Il terrorismo ha perso la sua battaglia e la democrazia è riuscita a prevalere, dimostrando che la compagine sociale del nostro Paese, pur minacciata dagli intrecci tra mafia, politica, stragismo e corruzione, aveva in sé le energie necessarie a risollevarsi.

Anche i protagonisti di quel periodo sono cambiati e hanno mutato convinzioni ideologiche e comportamenti. Da qui nasce un problema umanitario, poiché se è stato raggiunto lo scopo che la pena deve rivestire nel nostro ordinamento, cioè quello di consentire il reinserimento del condannato nella società, sarebbe abnorme continuare ad imporre un'espiazione ormai iniqua.

La proposta di legge in oggetto altro non è che il testo unificato elaborato, nel corso dell'esame in sede referente, dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati durante la scorsa legislatura.

Se un Paese intende rinnovarsi al punto di riscrivere la propria Costituzione, deve essere in grado — come ha già fatto l'Italia nel secondo dopoguerra — di risolvere, con provvedimenti di portata generale, le più gravi contraddizioni del suo vecchio assetto politico e sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Indulto).

1. È concesso indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, anche se tale finalità non ha formato oggetto di formale contestazione o condanna, nelle seguenti misure:

a) la pena dell'ergastolo è commutata in quella della reclusione per anni ventuno;

b) le pene detentive temporanee sono ridotte di anni cinque se non superiori ad anni dieci di detenzione; della metà negli altri casi;

c) è interamente condonata la pena relativa al reato di banda armata od associazione sovversiva, quando non vi sia stata altra condanna per reati specifici; negli altri casi la pena irrogata per i suddetti reati è condonata della metà;

d) le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive, sono interamente condonate;

e) le pene accessorie, quando conseguono a condanne per le quali è applicato, in tutto o in parte, l'indulto, sono interamente condonate.

ART. 2.

(Esclusioni oggettive).

1. L'indulto non si applica ai reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, se dalla commissione dei reati stessi è derivata la morte.

ART. 3.

(Applicazione dell'indulto).

1. L'indulto si applica sul cumulo delle pene, anche se stabilito dalla legge 18 febbraio 1987, n. 34.

ART. 4.

(Applicazione dell'indulto in caso di continuazione nel reato).

1. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, del codice penale, il giudice, con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione, applica l'indulto, determinando la quantità di pena condonata per i singoli reati.

Art. 5.

(Revoca dell'indulto).

1. L'indulto è revocato di diritto qualora chi ne ha usufruito commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto della stessa natura per il quale riporti condanna a pena detentiva superiore ad anni due.

ART. 6.

(Computo dei periodi di scarcerazione).

1. Coloro che, imputati per reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, sono stati nel corso del procedimento a loro carico comunque scarcerati, qualora non si sottraggono alla cattura dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna e qualora non abbiano commesso durante il periodo di scarcerazione alcun reato, possono computare, ai fini delle disposizioni di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il

periodo intercorso tra la scarcerazione e l'esecuzione della sentenza.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nell'ipotesi di emissione di provvedimento restrittivo della libertà personale emesso a seguito di condanna nel primo e nel secondo grado di giudizio, per i periodi di scarcerazione intercorsi nel corso del procedimento.

ART. 7.

(Termine di efficacia).

1. L'indulto ha efficacia per i reati commessi sino al 31 dicembre 1989.

ART. 8.

(Termine di applicazione).

1. L'indulto si applica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0048250